

# REGOLAMENTO DISCIPLINARE

## 1. PREMESSA

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

- 1.1.1. La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- 1.1.2. Le sanzioni possono essere date anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.
- 1.1.3. La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.
- 1.1.4. Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. È sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Potrà essere inoltre attuato un intervento rieducativo basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica.

1.1.5. I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari sono:

- ← venir meno ai doveri di corretta partecipazione alle attività scolastiche e di rispetto dei regolamenti;
- ← tenere atteggiamenti offensivi nei riguardi dei compagni e del personale dell'Istituto;
- ← assentarsi in modo ingiustificato dalle lezioni;
- ← sporcare e/o danneggiare e/o sottrarre attrezzature, suppellettili e ambienti della scuola;
- ← creare pericoli per la propria e altrui incolumità fisica;
- ← fumare all'interno della Scuola e non rispettare il divieto di fumo (cfr 5.4.13)
- ← attuare azioni di bullismo e/o cyberbullismo

1.1.6. La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

1.1.7. Il Dirigente Scolastico, considerata l'entità della mancanza segnalata, valuterà l'opportunità di richiamare l'allievo verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di classe per una eventuale sanzione maggiore.

1.1.8. Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni alla presenza, se minorenni, dei genitori.

1.1.9. Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso all'Organo di garanzia entro 15 giorni dalla data della comunicazione della sanzione.



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C.E. GADDA"

Indirizzi: amministrativo, grafico, linguistico, liceo scientifico  
Via Leonardo da Vinci, 18 20037 Paderno Dugnano (MI)  
Tel. 029183246 Fax 029101806  
Email: [itcgadda@libero.it](mailto:itcgadda@libero.it) [www.iisgadda.it](http://www.iisgadda.it)  
C.F. 83010560155 Cod. scuola: MIIS04100T - MITD041014 - MIPS041018

1.1.10 Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle studentesse (DPR 249 de 24.06.98).

1.1.11 Le sanzioni o gli interventi educativi correttivi sono così classificati

Classificazione	Sanzione / Intervento educativo
S1	Richiamo verbale
S2	Consegna da svolgere in classe
S3	Consegna da svolgere a casa
S4	Invito alla riflessione tramite colloquio con un docente
S5	Ammonizione scritta sul libretto personale dello studente
S6	Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale
S7	Lavori utili per la comunità scolastica
S8	Sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione
S8 bis	Sospensione delle visite guidate o dei viaggi di istruzione per classi coinvolte in danneggiamenti di cui nessuno si assume la responsabilità con il relativo risarcimento
S9	Sospensione dalle lezioni fino a 6/8 giorni
S10	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni
S11	Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni
S12	Espulsione dall'Istituto

1.11.12 Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a sanzioni per tutto un gruppo.

## 1.2. SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE.

- 1.2.1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S6,
- 1.2.2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S6.
- 1.2.3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S10 : viene convocato entro cinque giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza di richiesta della maggioranza dei docenti componenti il C.d.C.
- 1.2.4. La sanzione S11 viene irrogata dal Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe
- 1.2.5. La sanzione S12 viene irrogata dal Consiglio di Istituto.

## 1.3. MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- 1.3.1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni :  
verbalmente per le sanzioni da S1 a S8  
verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori , se possibile, da S9 a S11
- 1.3.2. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano, fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori di assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

1.3.3. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

1.3.4. Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.

1.3.5. La sospensione, invece dell'allontanamento, può prevedere:

- ← l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche
- ← l'obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche
- ← l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche curriculari
- ← la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

1.3.6. Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica.

1.3.7. In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

#### 1.4. CORRISPONDENZA TRA MANCANZE E SANZIONI

Sanzione	Corrispondenza
da S1 a S6	Mancanza del materiale didattico occorrente
da S1 a S6	Non rispetto delle consegne a casa
da S1 a S8	Non rispetto delle consegne a scuola
da S1 a S9	Disturbo delle attività didattiche
da S1 a S9	Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri
da S1 a S11	Danni ad oggetti, strutture o al decoro dell'ambiente, uso improprio delle nuove tecnologie, utilizzo di dispositivi elettronici personali non autorizzato.
da S6 a S10	Violenze psicologiche verso gli altri, perpetrate anche mediante l'uso delle nuove tecnologie (smartphone, tablet, pc, laptop ecc).
da S7 a S11	Violenze fisiche verso gli altri
da S10 a S12	Reati e compromissione dell'incolumità delle persone
Note:	Quando la mancanza si riferisce agli oggetti, alle strutture o al decoro dell'ambiente, lo studente dovrà comunque porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

#### 1.5. ORGANO DI GARANZIA

- 1.5.1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente eletto dal Collegio dei Docenti, da un genitore indicato dal Consiglio di Istituto e da uno studente eletto dall'assemblea degli studenti.
- 1.5.2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all'Organo di garanzia interno che decide in via definitiva.
- 1.5.3. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

## 1.6. REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

- 1.6.1. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
- 1.6.2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
- 1.6.3. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 1.6.4. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla classe.
- 1.6.5. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
- 1.6.6. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.
- 1.6.7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
- 1.6.8. L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.